RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 119

Sostituzione dell'articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 129 (Giudizio di omologazione). - Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito della relazione conclusiva del curatore; se la proposta di concordato e' stata presentata dal curatore, la relazione e' redatta e depositata dal comitato dei creditori. Analogamente si procede se sussiste la maggioranza per somma e per classi di cui al settimo comma e il proponente richiede che il tribunale proceda all'approvazione del concordato. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. Se sono state proposte opposizioni ovvero se e' stata presentata la richiesta di omologazione, si procede ai sensi dell'articolo 26, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, in quanto compatibili. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrato il raggiungimento della maggioranza di cui all'articolo 128, primo comma, primo periodo, puo' omologare il concordato nonostante il dissenso di una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Al fine di quanto previsto dal settimo comma, le classi di creditori non ammessi al voto ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 sono considerate favorevoli ai soli fini del requisito della maggioranza delle classi.".

Versione in vigore dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali
Estremi	Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Capo	IX — Modifiche al titolo II, capo VIII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-5-2006/art-119-sostituzione-dell-articolo-129-del-regio-decreto-16-marzo-1942-n-267

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it